

CLVIª TORNATA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissione prevista dalla legge elettorale	
(Nomina di)	Pag. 5539, 5557
PRESIDENTE	5539
BEVIONE	5539
Congedi	5539
Disegni di legge:	
(Presentazione)	5540, 5546
(Seguito della discussione):	
« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza » (523 -A)	5540
SANDRINI	5540
SANTORO	5542
SARROCCI	5546
Relazioni:	
(Presentazione)	5557

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cian per giorni 4; Lissia per giorni 3; Mortara per giorni 15; Poggi Tito per giorni 10. Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Capo del Governo ha chiesto che si proceda alla nomina di cinque senatori che dovranno far parte della Commissione chiamata a dar parere sul riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte di enti morali legalmente riconosciuti e di associazioni, di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge elettorale politica.

La votazione per la nomina di questa Commissione sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

BEVIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE. Dato il carattere di questa nomina, propongo che l'Assemblea la deferisca al suo Presidente. Ciò è consentito dal nostro regolamento e d'altra parte risponde ai precedenti che abbiamo in materia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal senatore Bevione, perchè la nomina di questa Commissione sia deferita al Presidente della Vostra Assemblea, e ciò in conformità di precedenti in materia ed in relazione a quanto consente il nostro regolamento. Pongo ai voti questa proposta. Chi la approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ringrazio il Senato e mi riservo di dare comunicazione dei nomi degli onorevoli senatori che, in conformità del mandato conferitomi, sceglierò per comporre questa Commissione.

Elenco di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge inviati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Modificazioni alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434).

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affitto » (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affitto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sandrini.
SANDRINI. Onorevoli colleghi, gli eloquenti discorsi che sono stati pronunziati ieri in questa Aula hanno rivelato quel senso di latente preoccupazione, che si desta ogni qualvolta si pone mano a delle riforme istituzionali, che arrivano alla tradizione e toccano ciò che è il prodotto dei secoli. Queste preoccupazioni hanno proprio una ragione di essere !

L'istituto della mezzadria, come ci è stato tramandato dai nostri padri, è connaturale alla vita agricola italiana ed è fino ad un certo punto il portato della vita agricola centrale e settentrionale, perchè anche nel Mezzogiorno d'Italia abbiamo delle forme consociative, di partecipazione ai prodotti del suolo, quali le cosiddette terzerie e quarterie, che sono tanto radicate nella madre terra da aver avuto dalle consuetudini perfino il crisma della perpetuità, donde le locazioni cosiddette perpetue. Non è a dire che anche l'istituto della mezzadria non contenga in sé qualche cosa di perpetuo. Intanto perpetua è la destinazione del fondo agricolo, del podere, che i miei buoni friulani chiamano « la campagna ». Non se ne cambia la destinazione, se non nel caso del deprecabile frazionamento del terreno o di adattamenti del terreno ad altre forme di speculazione.

Vorrei dire che anche la permanenza del colono, del mezzadro sul podere, porta con sé qualche cosa che attiene alla perpetuità. In non pochi capitolati mezzadrici, specialmente delle Marche, è inserito il patto che, salvo il caso di diversa destinazione del fondo e salvi i casi di infrazione contrattuale, il colono non può essere ad arbitrio licenziato dal proprietario. E le memorabili pagine della relazione Raineri, che raccontano di famiglie, che da cento e perfino da ottocento anni immorano nel fondo, fecondato dal sudore della loro fronte sono una dimostrazione di questo stato simile alla perpetuità.

Chi potrà pensare di attentare a questo stato di cose? Non certo il progetto di legge attuale, il quale — sono brevi le mie dichiarazioni su questo argomento — riconduce l'istituto della mezzadria nel sistema corporativo dello Stato.

Bisogna intenderci, onorevoli colleghi. La Rivoluzione Fascista, che è in atto e che lo dovrà essere fino a che il volto della Patria nostra non sia definitivamente e stabilmente orientato verso i nuovi destini, ha posto mano a riforme che toccano la costituzione dello Stato, i rapporti del cittadino con lo Stato, i rapporti tra Chiesa e Stato, i fenomeni della vita sociale, il commercio, l'industria.

E come si può immaginare che essa si arresti di fronte ai rapporti della vita agricola? E

come si può nutrire preoccupazione per quella che potrà essere l'azione esecutiva del potere statale intorno a questi rapporti di carattere agricolo, quando il Regime ha bandito e condotto la battaglia meravigliosa e vittoriosa del grano, ha emanati i provvedimenti, che tutti conosciamo, per la tutela dei prodotti essenziali agricoli italiani, quali l'olio, il vino e il baco da seta, ed oggi, il patrimonio zootecnico nazionale? *Noli timere!* vorrei dire, come disse Gesù a Pietro, sul lago di Nazareth, ai pavidi e ai titubanti. Gli interessi agricoli, che sono la base della vita nazionale, come è stato proclamato dal Capo del Governo, non subiranno pregiudizi nel razionale avviamento al progresso del vecchio istituto della mezzadria.

In sostanza il progetto di legge odierno non fa che collocare sotto la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro i rapporti fra proprietario e mezzadro o colono.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mezzadria d'ora innanzi si dovrà concepire come un contratto collettivo? Mai più! Questo non è il pensiero del legislatore, e non è nelle aspirazioni di nessuna delle parti cointeressate nella mezzadria. Vorrei dire, senza irriverenza, che si è intesa fin qui la voce del padrone; bisognerebbe sentire anche la voce del colono, il quale, in sostanza, è contento, è appagato del rapporto colonico, e intende di collaborare, come ha fatto fin qui, col padrone per il miglioramento del rapporto e conseguentemente dei rispettivi interessi.

Ma in questa collaborazione deve respingersi, *a priori*, ogni spinta verso il progresso? Si può dire che la mezzadria sia insuscettibile di miglioramento? Ecco il punto, dove la disciplina bene intesa dei contratti collettivi di lavoro può esercitare la sua utile funzione anche sull'istituto mezzadrale.

Ho già detto che la disciplina giuridica dei rapporti collettivi non significa punto *contratto collettivo*. Tutto è individuale o, per usare la parola dell'eminente senatore Tanari, tutto è individualistico nei rapporti umani, ma la disciplina di questi rapporti è necessariamente di carattere collettivo. Prendete la mezzadria nel regolamento che ha nel Codice civile agli articoli 1647 e seguenti; potete negare forse che queste disposizioni importino una norma collettiva dei rapporti contrattuali singoli, che

dentro la norma generale vivono e si sviluppano? La norma collettiva nasce dall'utile regolamento di tutti i rapporti sociali di una stessa categoria, e già eminenti giuristi scrivono e sostengono che questi contratti di carattere collettivo hanno valore giuridico di norma, cioè di legge.

Un secondo punto è l'assoggettamento dei rapporti mezzadrici alla magistratura del lavoro. Vi è ragione di diffidenza, oggi, contro la magistratura del lavoro? Essa, che è stata una conquista del Regime Fascista, ossia una riforma istituzionale, ha alla sua volta conquistato l'opinione pubblica, le simpatie delle classi e, diciamo pure, anche di coloro che la frequentano. La magistratura del lavoro sta alla magistratura in sede ordinaria, come la dinamica alla statica. Non è offesa dire che la magistratura ordinaria, cioè la magistratura che è asilata nel Codice civile e nei rapporti giuridici che da quello discendono, ha tendenze conservatrici. Ma è altrettanto evidente che, posta di fronte ai problemi urgenti e assillanti del lavoro, la magistratura ha adeguato il suo spirito ed è diventata sotto questo riflesso dinamica e innovatrice.

Allora, come si affidano alla magistratura del lavoro i conflitti più essenziali della vita nazionale, nulla osta e non vi è da guardare con diffidenza che lo siano consegnati anche gli eventuali conflitti tra mezzadri e proprietari.

Il patto sindacale, sopra il quale la magistratura del lavoro dovrà giudicare, non è unilaterale, non può concepirsi unilateralmente, mentre è proprio scritto nell'articolo 1° del disegno che trattasi di patto formulato o formulando « dalle associazioni sindacali da ambo le parti » ed è certo che sopra l'elaborazione di ambo le parti l'occhio vigile del potere statale impedirà che deformazioni od adulterazioni possano avvenire.

La magistratura del lavoro dunque compirà la sua utile funzione anche in questo campo e sono sicuro che anche la mezzadria, veneranda tra le istituzioni della nostra vita economica e nazionale, sotto l'impulso rinnovatore del Fascismo potrà contribuire sempre più al progredire della vita economica nazionale, sotto la guida lungimirante del Duce adorato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santoro.

SANTORO. Onorevoli Senatori, fin dalle prime applicazioni della legge 3 aprile 1926 sorse la questione se i rapporti di compartecipazione alla produzione agricola, cioè i contratti agrari di miglioria, di mezzadria o colonia e simili, ed anche i contratti di piccolo affitto, fossero soggetti o assoggettabili alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. L'autorità giudiziaria, uno dei più forti baluardi dell'autorità dello Stato, interpretando esattamente la legge, decise affermativamente, sebbene l'articolo 4 del Regio decreto 1° luglio 1926, contenente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, dichiarò che la rappresentanza dei proprietari di fondi rustici, i quali hanno dato in locazione loro fondi e sono ammessi a far parte delle associazioni di lavoro agricolo legalmente riconosciute, non partecipa alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

In pregevoli sentenze fu detto che errano coloro i quali, cristallizzati in antiquati schemi mentali, si ostinano a considerare il contratto agrario quale rapporto esclusivamente individuale, soggetto soltanto alle regole di diritto privato, convenute tra le parti ed integrate dalle norme del codice civile. Tutte le forme del lavoro anche per la produzione agricola hanno trovato la loro tutela giuridica nei contratti collettivi. I contratti di compartecipazione alla produzione agricola e i contratti di piccolo affitto, *sebbene non sia ancora molto precisa la nozione di piccolo affitto*, furono ricondotti sotto l'egida della disciplina dei rapporti giuridici del lavoro e fu così ristabilito il principio di equilibrio di diritti tra i fattori della produzione, capitale e lavoro.

Ciò non ostante, qualche dubbio restava sia in rapporto ai contratti in genere di compartecipazione alla produzione agricola, sia specialmente al piccolo affitto, che, a norma del Regio decreto 1° luglio 1926, era escluso dalla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Il disegno di legge, oggi presentato al vostro esame e già approvato dalla Camera dei deputati, elimina ogni dubbio e perciò sono pienamente favorevole ad esso e molto modestamente, avendo la coscienza di adempiere ad

un dovere, invito il Senato ad approvarlo con piena fiducia.

Ma dubito forte che sia opportuna e giuridicamente esatta la nuova definizione, che del contratto di mezzadria è formulata nel paragrafo 6° della pregevole e perspicua relazione dell'Ufficio centrale del Senato.

In tutte le legislazioni abrogate e vigenti nei Paesi, nei quali è in uso questa forma tipica di compartecipazione alla produzione agricola (meno una, della quale vi parlerò di qui a poco), e per unanime consentimento di tutta la dottrina giuridica e della giurisprudenza in Italia e in Francia, non si dubita che questo contratto sia un rapporto giuridico, per effetto del quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di fondi rustici o anche di beni mobili attinenti all'agricoltura (quali le macchine agricole, gli strumenti necessari per la coltura, il bestiame ecc.) con patto di doverne dividere i frutti. Ma è sorto il dubbio se l'essenza giuridica di questo contratto sia locazione di fondi rustici, o locazione di opere mediante una determinata mercede consistente nella ripartizione dei frutti, o contratto di società.

L'Ufficio centrale del Senato giustamente respinge il 2° di questi principii, che non è dichiarato in nessuna legislazione, ma fu caro ai comunisti e ad una parte di socialisti, i quali ne vollero fare un'arma per la lotta di classe e la spoliazione della proprietà privata. Ma l'Ufficio centrale respinge anche il primo principio, cioè che la mezzadria sia essenzialmente contratto di locazione d'immobili, sebbene concorra qualche elemento della società e della locazione d'opere.

Recisamente afferma essere il contratto di mezzadria un contratto di società; e con questa affermazione (chiedo venia a gli illustri colleghi dell'Ufficio centrale) si rimandano a scuola eminenti giuristi, che hanno fatto parte e fanno ancora parte del Senato del Regno, quali gli onorevoli Chironi, Polacco, Bensa (i quali non si possono difendere, perchè morti) e tra i vivi i senatori Brugi, Raimondi, Venzi, Vittorio Scialoja e D'Amelio: tutti illustri giuristi, ai quali mando un cordiale saluto per l'onore che hanno reso alla Patria con la forza del loro intelletto, tenendo alto il prestigio della scienza giuridica in Italia.

Il principio che la mezzadria è essenzialmente un contratto di locazione di fondi rustici,

già affermato nella giurisprudenza immortale del diritto romano, fu codificato nel Codice civile francese. Nè vale obiettare che quel Codice risale al 1804; perchè ciò dimostra che, sfidando i secoli, risponde ancora alla coscienza giuridica di quella Nazione. Lo stesso principio fu affermato nel Codice Albertino e nel Codice civile vigente in Italia, che rimonta al 1865, ma è opera di giuristi eminenti, i quali nel formarlo ebbero presenti tutti i codici preesistenti in Italia.

Lo stesso principio è stato affermato nel progetto di un codice civile unico per l'Italia e la Francia.

Confido, onorevoli Senatori, che tutti Voi sappiate la storia di quel progetto; ma, se mai ad alcuno non fosse nota, è bene ricordare che l'idea geniale e grandiosa fu del nostro illustre collega, Vittorio Scialoja, il quale ne illustrò le linee generali in un memorandum e dottissimo discorso, tenuto a la Sorbona in Parigi, sotto la presidenza del decano della Facoltà di diritto in Francia. Alla formazione di quel progetto hanno partecipato i più eletti ingegni delle Corti di cassazione d'Italia e di Francia; hanno partecipato ex Ministri, consiglieri di Stato, professori, senatori, deputati, alti funzionari dei vari Ministeri. Quel progetto è l'opera di una collaborazione intima e cosciente per giungere all'unificazione del diritto civile in Francia e in Italia.

Nella relazione, che precede quel progetto e che tutti Voi potrete leggere nella biblioteca del Senato, è detto:

« Il testo, che è uscito da quest'opera comune, è il frutto di una collaborazione intima e metodicamente organizzata degli studiosi delle due Nazioni sorelle. Essi hanno mirato a creare, col concorso di tutte le loro forze riunite, un corpo di leggi che, nell'interno di ciascuno dei due Stati, rappresentano quel più perfetto regime di diritto, che la scienza auspicava e la pratica richiedeva; e costituisce altresì un primo ed efficace saggio di quello che potrà, in un avvenire più o meno prossimo, essere il nuovo diritto comune privato dell'Europa, o almeno di molti Stati europei, e fors'anche di Stati di oltre Oceano. Abbiamo così preceduto i lavori dell'Istituto di unificazione del diritto privato e costituita la prima e forte assise di un diritto comune mondiale.

« Questo lavoro di unificazione ha preso lo

mosse dai due sistemi giuridici strettamente affini dell'Italia e della Francia.

« Il Codice civile italiano del 1865 aveva sfruttato, oltre che il suo principale modello, il Codice Napoleone, anche i codici degli antichi Stati d'Italia, elaborati tra il 1819 ed il 1852. Quanto al Codice francese del 1804, da tutti riconosciuto e celebrato in occasione del suo centenario come un modello di legislazione, esso, senza essere stato modificato nelle sue linee generali, aveva pur subito alcune modificazioni parziali e sopra tutto la dottrina e la giurisprudenza, che si erano formate su di esso, avevano corretto i piccoli difetti e colmate quelle lacune, che non potevano non risultare dai mutamenti economici, intellettuali e morali dovuti ai nuovi bisogni di una società sempre più complessa.

« Non diversamente le cose sono andate in Italia.

« Si deve subito dire che in questo nuovo codice delle obbligazioni, pur rispettando le secolari tradizioni giuridiche dell'Italia e della Francia e senza nulla sacrificare della precisione e della chiarezza dei nostri codici, le due Commissioni non hanno esitato ad accogliere dalle più recenti legislazioni tutte quelle norme, che la dottrina e la giurisprudenza di tutti i paesi hanno preparato per la soddisfazione dei nuovi bisogni della società. Cosicché l'ideale delle nostre due Commissioni è stato quello di preparare un progetto che possa servire di modello alle nazioni d'Europa e anche fuori d'Europa, che si sono accinte anche esse alla revisione dei loro Codici o che a tale compito dovranno prossimamente accingersi ».

A tutti i giuristi, che collaborarono per dieci anni alla formazione di quel progetto era noto il dubbio sorto nella dottrina se la mezzadria fosse contratto di locazione d'immobili o locazione d'opere o società; ma fu ritenuto essere essenzialmente contratto di locazione, come nel Codice francese, nel Codice italiano e nelle legislazioni preesistenti in Italia.

Di quel monumento di sapienza giuridica (del quale, non è guari, anche l'ex Ministro della giustizia, onorevole Rocco, mi parlò molto favorevolmente) i signori dell'Ufficio centrale del Senato credono si debba tener poco o nessun conto. E me ne duole; perchè si propone una riforma, che mi pare inoppor-

tuna. Ricordate, onorevoli Senatori, le parole autorevoli dell'illustre Ministro della giustizia, onorevole Rocco, il quale a pagina 11 del suo dotto volume su *La trasformazione dello Stato da liberale a Stato fascista* scrive: « Le riforme operate dalla legge sono caduche, se non si realizzano soprattutto nel costume, nello spirito, nella tradizione. Solo quelle riforme sono durevoli, che sono fatte prima nella coscienza e poi nella legge ».

Quali argomenti adduce l'Ufficio centrale per proporvi di cancellare in un momento solo la definizione giuridica, che le leggi danno del contratto di mezzadria? Sarò brevissimo.

Primo argomento: nella mezzadria il patto fondamentale è la divisione dei frutti e perciò quel contratto è di società. Credo che questo principio sia giuridicamente erroneo; perchè, se vi fosse rapporto giuridico di società, conseguenza logica e necessaria, affermata in tutte le leggi, sarebbe che al momento in cui la società si scioglie, cioè al momento in cui il contratto di mezzadria cessa per qualsiasi causa, il mezzadro avrebbe diritto di dire al socio: datemi la parte del mio capitale. Quale è questa parte del capitale del mezzadro, che egli non ha conferito?

VICINI MARCO ARTURO. Naturalmente il bestiame . . .

SANTORO. Quando la società si scioglie, i beni che sono stati apportati si dividono tra i soci e questa divisione non è possibile nel caso di scioglimento della mezzadria.

D'altra parte non è giuridicamente esatto che la ripartizione degli utili sia carattere determinante un contratto di società. Basti ricordare che, per espressa disposizione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, anche l'impiegato di una qualsiasi azienda industriale può essere retribuito in tutto con provvigione sugli affari da lui trattati e conclusi col suo lavoro, cioè mediante ripartizione degli utili dell'azienda. Pure nessuno mai ha pensato che, in grazia di quella ripartizione di utili, il contratto di impiego si trasformi in contratto di società; perchè manca l'elemento essenziale, cioè la volontà delle parti di costituire una società, o, come fu detto nel diritto romano, l'*affectio societatis*.

Secondo argomento: l'affermazione del prin-

cipio che la mezzadria sia locazione è molto attenuata dalla disposizione del Codice civile e del Progetto italo-francese per cui sulle disposizioni legislative prevalgono le clausole contrattuali e le consuetudini. — Ma questo, non ostante tutto l'ossequio agli illustri senatori dell'Ufficio centrale, è un grave equivoco; perchè è principio di ragione giuridica universale che la legge provvede, se ed in quanto in un qualsiasi negozio giuridico non sia stata manifestata una diversa volontà delle parti, non contraria alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato.

In tutti i rapporti giuridici la manifestazione di volontà delle parti prevale alla legge, quando quella manifestazione di volontà non contrasti alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato. Quando il cittadino provvede *mortis causa* a ciò che deve avvenire del suo patrimonio, la legge non interviene: *dicat testator et erit lex*. Quando in un contratto di locazione, di permuta, di società o in altro qualsiasi delle tante forme di contratto le parti liberamente, onestamente, convengono una clausola contrattuale, che non sia contraria alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato, il contratto ha effetto e forza di legge tra le parti. Che meraviglia dunque se nel Codice civile francese e nel Codice civile italiano è detto che alle disposizioni della legge prevale la libera volontà delle parti?

Dunque anche questo secondo argomento non ha valore, nè risolve la questione.

Terzo argomento: Bartolo di Sassoferrato affermò che la mezzadria è una società.

Ma quel buon don Bartolo scrisse sei secoli or sono e noi per sapere quale sia l'essenza giuridica della mezzadria dobbiamo rimontare a quello che don Bartolo disse sei secoli or sono, ma che tutta la posteriore dottrina ha repudiato? (*Ilarità*).

Quarto argomento: il Codice civile austriaco espressamente dichiara che il rapporto di mezzadria è una società. Ci fa tanto piacere, ma i giuristi italiani non hanno proprio niente da imparare dall'Austria, tanto meno in materia di diritto.

Il Codice civile austriaco fu seguito in Italia dal Codice per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dove governava Maria Luigia d'Austria; e si comprende perchè i cortigiani

di quell'Arciduchessa abbiamo voluto copiare il Codice austriaco, abbandonando le più sicure tradizioni della dottrina e della giurisprudenza e delle legislazioni italiana e francese.

Nella relazione dell'Ufficio centrale è stato ricordato che Maria Luigia d'Austria fu infedele al marito, al Grande esule di Sant'Elena... (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Santoro, questo è estraneo alla discussione.

SANTORO. Lo ha scritto l'Ufficio centrale nella sua relazione e non mi pare una buona ragione per dedurne che Maria Luigia d'Austria s'intendesse di diritto.

Quinto argomento: in una sentenza della Corte di cassazione del Regno (dico una) fu detto che la mezzadria è un contratto di società. È vero; ma la sentenza fu scritta da una sezione penale ed (a quanto ricordo) enunciò quel concetto per salvare un povero mezzadro, il quale aveva preso qualche operaio, estraneo all'azienda, senza rivolgersi all'Ufficio di collocamento della mano d'opera. La Corte di cassazione disse che quel mezzadro era un socio del padrone ed aveva dovuto obbedire alla volontà del socio.

Ma contro quell'unica sentenza, che l'Ufficio centrale ricorda, vi sono mille sentenze, le quali hanno affermato quello che io affermo oggi e sono sentenze delle Corti d'appello e della Corte di cassazione, che, dovendo applicare la legge (poichè questa è l'altissima funzione dell'autorità giudiziaria) non potevano decidere diversamente da ciò che la legge dichiara: il contratto di mezzadria è locazione di beni immobili, se pure concorra qualche elemento del contratto di società e di locazione d'opera.

Vi è un ultimo argomento: il Regime, per mezzo degli organi della Corporazione dell'agricoltura, ha affermato che l'istituto della mezzadria deve essere rafforzato, conservandone l'essenza di speciale contratto di società.

Conservare no, perchè secondo la legge la mezzadria non ha il carattere di società, ma di locazione d'immobili. È un voto autorevolissimo della Corporazione dell'agricoltura che al contratto di mezzadria sia attribuito il carattere di società. Ma io domando, onorevoli senatori, quale l'utilità pratica, quale la ragione di essere di questo dissidio, che si vuole oggi

creare tra la scienza del diritto e la scienza dell'agricoltura ?

Il progetto di legge presentato al vostro esame può ben essere approvato, anzi vi invito ad approvarlo; ma, beninteso, prescindendo dalla questione di diritto, che deve restare impregiudicata, se la mezzadria sia contratto di locazione di immobili o contratto di società. Approviamo il disegno di legge, come è stato modificato dall'Ufficio centrale, ma non pregiudichiamo una questione di diritto con un giudizio troppo sommario ed affrettato, del quale forse potreste più tardi pentirvi.

Passata la tempesta (perchè nessuna tempesta per quanto estesa ed intensa può durare eterna) sono sicuro che, sono convinto che, sotto l'autorevole indirizzo che il Capo illustre del Governo ha dato e dà alla politica italiana verso gli altri Stati, saranno riprese le trattative per amichevoli intese con la Francia.

Or bene, quando Voi oggi in questa legge approvaste il principio di diritto che la mezzadria è contratto di società e non di locazione di fondi rustici, con quale autorità si presenterebbero in Francia o con quale cordialità sarebbero accolti gli onorevoli Scialoja, D'Amelio e chiunque altro fosse nostro rappresentante, per dire: siamo venuti meno a principi di diritto e ad impegni, che avevamo liberamente accettati, quando fu approvato ad unanimità il progetto dell'ottobre 1927; ma in occasione di altra legge il Senato d'Italia ha pensato diversamente da noi e da voi.

Lasciamo dunque impregiudicata una grave questione di diritto civile, che non si risolve in quattro parole o con un tratto di penna, soltanto in occasione della discussione di altro progetto di legge; perchè di tale affrettata riforma potremmo forse un giorno pentirci.

La scienza non dev'essere ostacolata o turbata dalla politica, materia instabile e refrattaria a qualsiasi norma scientifica. Il desiderio che manifesto, è molto semplice, cioè che una parola autorevole dello stesso Ufficio centrale o dell'illustre Ministro delle corporazioni, Capo del Governo, affermi dover restare impregiudicata la questione di diritto civile se la mezzadria sia contratto di locazione o di società.

Signori senatori, non demolite, Vi prego, non demolite in un'ora il lavoro che la dot-

trina e la giurisprudenza immortale del diritto romano ci hanno tramandato da oltre duemila anni, che ancora oggi è il fondamento di quasi tutte le legislazioni di Europa e che ha illuminato il mondo. Ho finito. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1523).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione del ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sarrocchi.

SARROCCHI. Onorevoli Colleghi, io posso dire di essere iscritto a parlare in questa discussione per volontà dell'illustre senatore Longhi, il quale, conoscendo la mia sensibilità — una specie di idea fissa, forse di tipo senile — per le questioni riguardanti la mezzadria, mi chiamò in causa nel suo elevato discorso di ieri, mentre io avrei preferito di non intervenire in questa discussione. Parlo dunque per una specie di fatto personale.

Io vi ho dimostrato in altre occasioni che le questioni che il disegno di legge contempla mi appassionano profondamente. Ma io ne parlo oggi per la seconda volta in quest'Aula principalmente per rallegrarmi della felice soluzione data ad un problema che era assillante quando lo esaminai nella discussione del bilancio di agricoltura, non nascondendo allora una mia

viva preoccupazione per il contrasto che si delineava fra opposte tendenze, le quali oggi hanno trovato modo di conciliarsi e di coordinarsi: sicchè se si prescinde per un momento dalla vivace critica fatta dal senatore Santoro alla dotta relazione dell'Ufficio centrale, soltanto però sotto un punto di vista strettamente giuridico, anzi di stretta interpretazione della legge ora vigente, io penso che, sotto l'aspetto politico, il presente disegno di legge possa raccogliere tutti i nostri consensi.

Ma proprio per questo io mi trovo in una situazione inconsueta, giacchè, come sanno tutti coloro che mi hanno sentito parlare in questa Aula e nell'altra Assemblea, io ho l'abitudine di parlare soltanto per criticare, perchè il lodare mi pare atto di eccessiva presunzione. Mi pare cioè che sia indice di fiducia in sè stesso il lodare piuttosto che il censurare. La critica è l'espressione di un dissenso spontaneamente e intimamente sentito; la lode presuppone invece una superiorità e una capacità di giudicare che io sono lontano dall'attribuirmi. Io parlo perciò con un certo disagio, aumentato anche, in questo momento, dal fatto che vedo improvvisamente schierati dinanzi a me sette stenografi, una specie di plotone di esecuzione, che risparmierà l'oratore, ma che massacrerà il discorso per legittima reazione e protesta contro la morbosa e inelegante velocità della sua parola. E anche di questo io terrò conto cercando di moderarmi, ma soprattutto di non pretendere per troppo tempo la vostra attenzione.

Sentii ieri accennare dall'onorevole Tanari ad una questione di carattere pregiudiziale, cioè all'opportunità della collocazione del contratto di mezzadria sotto l'egida dell'articolo 7 della Carta del Lavoro, anzichè dell'articolo 12 della Carta stessa.

Certo non è senza ragione la preoccupazione per la qualifica di contratto collettivo che si vuole attribuire al contratto di mezzadria: ed io mi associo alle considerazioni del senatore Tanari ed anche a quelle del senatore Sandrini che hanno messo in giusto rilievo il carattere squisitamente individuale del rapporto di mezzadria. Ma ritengo che non abbia ragione di essere l'alternativa e quasi il contrasto che si intravede dall'eminente collega tra la norma dell'articolo 7 e quello dell'articolo 12 della

Carta del Lavoro. L'articolo 7 stabilisce a mio avviso un principio fondamentale della economia corporativa, quello della collaborazione del capitale e del lavoro e del rispetto alle iniziative individuali e a tutte quelle condizioni di libertà nel lavoro che sono garanzia della produttività del lavoro stesso. Questa è una norma fondamentale e generale, per non dire un presupposto dell'economia fascista. È invece di carattere particolare — non voglio dire però secondario — la specificazione contenuta nell'articolo 12, che istituisce contratti collettivi per dettare in ogni campo la legge dei rapporti fra capitale e lavoro.

Io penso, onorevoli colleghi, che per l'interpretazione esatta dell'articolo 12 della Carta del Lavoro, sia utile richiamarsi all'articolo 54 del decreto 1° luglio 1926 che contiene le norme per l'applicazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

« I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite ». Questo è il precetto della legge: ed esso, a mio avviso, sta a dimostrare che i contratti di lavoro, esaminati nel loro contenuto giuridico, hanno sempre carattere e portata individuale, ma debbono peraltro uniformarsi, per alcuni elementi fondamentali, che interessano i rapporti sociali, alle disposizioni dei contratti collettivi.

Nasce, tuttavia, dal raffronto fra il citato articolo 54 delle norme e l'articolo 12 della Carta del Lavoro, un problema che sarebbe utile risolvere: e cioè se i contratti collettivi sono, per l'agricoltura e in particolare per la mezzadria, qualche cosa di diverso da quei cosiddetti capitolati che, nelle vicende della vita pratica, hanno preceduto la legge in discussione e che sono già in vigore in alcune provincie per effetto di accordi intervenuti fra le Associazioni sindacali: capitolati ed accordi ai quali si riferisce espressamente, sia nella dizione originale, sia nel testo proposto dall'Ufficio centrale, l'articolo 1° del disegno di legge.

Pare a me — ma non sono certo di non errare — che questi capitolati possano identificarsi coi contratti collettivi di cui parlano l'articolo 12 della Carta del Lavoro e l'articolo 54 delle

norme di attuazione della legge del 3 aprile 1926. Ma il dubbio che essi non siano una stessa cosa può nascere quando nell'articolo 10 della citata legge del 1926 si vedono separatamente previsti e regolati nel loro valore giuridico i « contratti collettivi » e le « norme generali sulle condizioni di lavoro », con attribuzione agli uni ed alle altre di efficacia vincolatrice per tutti i lavoratori delle categorie contemplate.

« I contratti collettivi di lavoro — così la legge nell'articolo 10 — stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori ecc., hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, lavoratori ecc., a cui il contratto collettivo si riferisce e che esse rappresentano a norma dell'articolo 5 ».

Ed il capoverso: « Gli organi centrali di collegamento previsti nell'articolo 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni di lavoro nelle imprese a cui si riferiscono ».

Si può dunque credere che questi contratti collettivi di lavoro e queste norme generali sulle condizioni di lavoro che possono ricoverarsi senza improprietà sotto la dizione di capitoli, accordi, ecc. non siano una stessa cosa, perchè non si intenderebbe che lo stesso concetto sia stato espresso in una stessa legge con formule diverse.

Adunque questa distinzione, che non spetta a me il chiarire, esiste nella legge: e se io debbo enunciare una mia preferenza per l'attribuzione delle qualifiche di « contratto collettivo » o di « norme generali sulle condizioni del lavoro » a quella disciplina della mezzadria, alla quale dovranno uniformarsi i singoli contratti, io penso che anche in considerazione di quel carattere individuale che si vuol conservare al rapporto di mezzadria, si dovrebbe applicare al caso il capoverso piuttosto che la prima parte dell'articolo 10. Si avranno così non veri e propri contratti collettivi, ma norme di carattere generale dettate dagli organi superiori delle corporazioni alle quali dovranno uniformarsi i singoli contratti, con le variazioni imposte dalle condizioni particolari di ambiente e dalle speciali caratteristiche della produzione agricola nelle varie zone.

Io vi ho proposto finora questioni di interpretazione e quasi di nomenclatura, non forse, almeno attualmente, d'interesse pratico. Ma credo che la chiarificazione di questi dubbi e dei concetti legislativi, ai quali si riferiscono, potrà riuscire utile nelle future imprevedibili contingenze per la più facile esplicazione di quel potere normativo, al quale, nella organizzazione corporativa della produzione, non vuole e non deve sottrarsi il rapporto giuridico di mezzadria.

Io lascio adunque questo argomento, non però senza domandare se si potrebbe apportare logicamente una modificazione al titolo del disegno di legge guadagnando in precisione ed in chiarezza. Io proporrei — e presento a tal fine un emendamento — di sostituire alle parole: « Contratti collettivi di lavoro » le parole: « Rapporti collettivi di lavoro » ed alle parole: « rapporti di compartecipazione » le parole « contratti di compartecipazione ». Il titolo in tal modo rettificato si leggerebbe così: « estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ». Si avrebbe in tal modo il vantaggio di uniformarsi alla legge del 2 aprile 1926, che appunto parla di rapporti collettivi di lavoro, e di usare la parola « contratti » laddove non v'è dubbio che si intenda di riferirsi ad una vera convenzione, creatrice e regolatrice di rapporti obbligatori tra i singoli contraenti.

E vengo ora ad argomenti più sostanziali che interessano direttamente la difesa della mezzadria e del suo contenuto giuridico e sociale. E, tenuto conto di quello che sto per dire, mi serve di utile e quasi necessario proemio l'esame del problema trattato in una dotta disquisizione dal senatore Santoro circa il carattere giuridico da attribuirsi al contratto di mezzadria; se cioè esso debba considerarsi come un contratto di società o come una locazione. So bene che è una antica questione, e lo ha dimostrato lo stesso senatore Santoro, il quale si è riferito all'opinione di Bartolo — e avrebbe potuto aggiungere a questo nome anche quello di Cujacio — ripudiandola, peraltro, perchè è troppo antica. Io non sono preparato per una discussione di questo genere con un tale avversario: ma non capisco

perchè, trattando di una materia che si connette a vicende economiche antichissime, e di forme agricole che hanno resistito per secoli e secoli agli oltraggi del tempo, le vecchie opinioni debbano essere, perchè tali, respinte e debba prevalere *in jure condendo* la giurisprudenza interpretativa di leggi più recenti, che è in nostro potere di correggere e di modificare. Ed io credo proprio di portare la disputa su un terreno pratico, osservando che noi non siamo qui avanti un consesso giudiziario a disputare della figura giuridica di un contratto, secondo le definizioni del Codice civile, ma siamo invece in una assemblea legislativa libera nella scelta tra opinioni dottrinali diverse od opposte, e non vincolata dai responsi che la magistratura ha dato applicando la legge vigente. Il che, se non erro, ha dimenticato l'illustre giurista, che mi ha preceduto nell'onore della parola.

E neppure mi pare che noi possiamo sentirci obbligati a seguire i recenti e rispettabilissimi voti di una commissione composta di illustri giuristi italiani e stranieri, mentre ci proponiamo di regolare con una legge nostra il rapporto giuridico di mezzadria con particolare riguardo al suo contenuto economico e sociale.

In verità non credo che possa aver valore questa pregiudiziale di impegni internazionali e quasi di doveroso ossequio per coloro che hanno rappresentato l'Italia e la Francia nella disputa sapiente. E tanto meno può vincolarci il numero maggiore o minore delle legislazioni, abrogate o vigenti, italiane o straniere che hanno accettato l'una o l'altra definizione.

Noi siamo dunque pienamente liberi di valutare gli elementi sostanziali che la natura stessa del rapporto offre alla nostra osservazione.

Ora a me pare evidente che nel contratto di mezzadria predominino, affermandosi in modo imponente, i caratteri sostanziali del rapporto di società anche se essi concorrono con altri elementi contrattuali, che possono essere comuni alla locazione di cose o di opere, determinando così quella varietà di situazioni giuridiche alla quale si sono ispirati i numerosi responsi giurisprudenziali che — adottando una elegante scappatoia non inconsueta ai giuristi — hanno definito la mezzadria come un contratto *sui generis*. E, se questo è vero, di siffatti caratteri si dovrà

tener conto per dare un'adeguata disciplina a questo contratto di singolare valore economico e sociale, senza che sia necessario stabilire una rigorosa graduatoria per la prevalenza degli elementi giuridici dell'un rapporto o dell'altro. Bastano invero quei punti di contatto, che sono innegabili tra società e mezzadria, per indurci a non confondere la mezzadria con la locazione d'opera, allorché siamo chiamati ad assegnare al contratto di mezzadria il posto che meglio gli si adatta nelle categorie giuridiche create o riconosciute dal nuovo diritto del lavoro.

Non credo di dover dire di più per combattere la critica generica rivolta all'Ufficio centrale per avere proposto una definizione che si discosta da quella del nostro Codice civile, meno antico del Codice di quella principessa straniera che io non nominerò per rispetto alla sua memoria, dopo che il senatore Santoro le ha rimproverato, con eguale enfasi, di essere stata moglie infedele e di aver portato in terra italiana la definizione data dalla legge austriaca al rapporto di mezzadria, ma già abbastanza vecchio, esso stesso, se è vero che se ne sta elaborando una radicale riforma.

Il senatore Santoro ha esaminato, per criticarli, anche gli argomenti che hanno indotto l'Ufficio centrale a preferire il concetto giuridico di società.

Ma lo ha fatto, a me sembra, senza la necessaria completezza, quando ad esempio si è occupato dell'argomento fondamentale della ripartizione dei frutti. Egli ha detto che anche per gli impiegati di un'azienda industriale può essere ammessa come forma di remunerazione del lavoro la partecipazione al profitto. Ed è vero che possono aversi, anche in esercizi industriali, contratti di lavoro per effetto dei quali gli impiegati sono ammessi al reparto degli utili e perciò guadagnano di più se le sorti dell'azienda sono prospere, guadagnano di meno se l'azienda va male. E il senatore Santoro è certamente nel vero quando afferma che questo non basta per dar vita ad una società, anche per difetto di elementi obiettivi, a prescindere dalla mancanza di quell'*affectio societatis* che suole indicarsi dai giuristi come elemento subiettivo caratteristico del rapporto di società. Ma quello che non si presta alla tesi del senatore Santoro, e che

è fondamentale nel rapporto di mezzadria, è la ripartizione dei rischi e delle perdite che accomuna il proprietario e il colono alla stessa sorte quando, per vicende atmosferiche o per altre cause, il raccolto va perduto e il proprietario e il colono si dividono soltanto il danno delle spese anticipate e non compensate dal prodotto.

Non sarebbe certo facile all'onorevole Santoro trovare un altro esempio tratto dalla vita delle industrie per dire che anche gli impiegati di un'azienda si possono trovare in condizioni eguali a quelle dei mezzadri. E se egli mi portasse l'esempio di un contratto di lavoro nel quale fosse stabilito che l'industriale non dà niente agli operai se non guadagna niente, e che gli operai dividono con lui l'onere delle spese di esercizio quando l'azienda è in perdita, io gli risponderei che il suo esempio riguarda un contratto di società e non un contratto di lavoro.

Il senatore Santoro ha portato, a sostegno della sua tesi, altre argomentazioni che però mi par facile confutare: l'impossibilità, ad esempio, di dividere qualche cosa tra proprietario e colono quando al termine dell'esercizio il contratto di mezzadria si scioglie.

Ed io osservo che lo stesso avviene anche quando si scioglie una associazione in partecipazione, come avviene in qualsiasi altra liquidazione tra soci che hanno conferito un capitale e soci che hanno fatto il solo apporto della loro industria e del loro lavoro. In tutti questi casi, mentre si liquidano gli eventuali rapporti di conto corrente, non si dividono di regola, quando vi sono, che gli utili di esercizio; e non diversamente procede, al termine dell'anno colonico, il regolamento del dare e dell'avere tra il proprietario di un podere e la famiglia colonica che lo ha coltivato.

Sgombrato il terreno da questa discussione, che è sembrata forse al senatore Santoro di carattere teorico, ma che può essere non priva di importanza anche sul terreno pratico, proprio in relazione ad un particolare argomento, che io mi accingo a svolgere, convien dire che il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale può tranquillizzare e tranquillizza tutti i pavidi, e fra questi ero anch'io, con la esplicita dichiarazione dell'inapplicabilità di alcune norme che, mentre possono adattarsi ai con-

tratti di lavoro, non sono adattabili invece alla disciplina della mezzadria, in quanto nega che questi contratti possano contenere norme relative all'orario di lavoro, al salario, alle ferie e in genere tutte quelle regole che sono tipiche dei contratti di lavoro a salario.

Il nuovo testo riproduce sostanzialmente le parole che furono dette in una memorabile occasione dal ministro Bottai. Ma ieri il senatore Tanari ebbe ragione di rilevare che le parole del ministro furono un po' diverse.

L'Ufficio centrale ha scritto «contratti di lavoro a salario» laddove il ministro aveva usato la formula diversa «contratti collettivi veri e propri», quasi avesse voluto avvertire — e giova ripeterlo — che il contratto di mezzadria non è e non può essere considerato come un contratto collettivo vero e proprio. Ma io riconosco che, per la chiarezza del precetto legislativo, la formula adottata dalla Commissione è indubbiamente preferibile.

Io per mio conto, esaminando la parte positiva del contenuto del capoverso del nuovo testo, rilevo che l'enunciazione delle norme incompatibili con la sostanza del rapporto di mezzadria è esemplificativa e non tassativa.

Invero, se è esplicita e specifica l'esclusione delle norme relative al salario, all'orario, alle ferie, al periodo di prova, ecc. è generico invece l'accenno alle altre norme che, essendo tipiche e necessarie per i contratti di lavoro a salario, debbono essere escluse dai capitoli della mezzadria. E a questo punto si delinea una mia non pessimistica preoccupazione, per le questioni che potranno sorgere tutte le volte che si formeranno non solo i capitoli di carattere generale, di competenza dei maggiori organi del sindacalismo agrario, ma anche, e specialmente, quei patti di carattere locale, che per necessità di cose dovranno rispecchiare le condizioni particolari dell'agricoltura nelle singole zone.

Ed io, per dare un contenuto pratico al mio discorso, voglio rilevare subito un caso — non espressamente previsto dal testo che si propone — di incompatibilità manifesta ed assoluta tra la disciplina del contratto di lavoro a salario e il rapporto di mezzadria. Alludo all'ingerenza, nei rapporti mezzadrili, degli uffici di collocamento della mano d'opera disoccupata.

Per dimostrarvi l'importanza pratica dell'argomento ricorderò che una recente sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, presiedute dal nostro eminente collega senatore D'Amelio, ha giudicato che commette reato ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 modificato dall'articolo 2 del Regio decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, colui che « assume i propri mezzadri « come prestatori d'opera, sia per eseguire lavori estranei al fondo condotto a mezzadria, « sia pei lavori straordinari. Questi infatti, « come mezzadri, non sono per tale qualità « disoccupati, nè conseguentemente iscritti agli « uffici di collocamento ».

È questa, onorevoli senatori, una questione di estrema gravità, sulla quale intendo invocare la sollecitudine del Governo che può intervenire con opportuni temperamenti e, se è necessario, con una vera e propria interpretazione autentica delle disposizioni che regolano le funzioni e determinano la sfera d'azione degli Uffici di collocamento: può intervenire, ad es., con norme che generalizzino la disposizione data da un decreto ministeriale del 30 aprile 1930, la quale però, ed io ignoro i motivi di questa limitazione, non si applica a tutte le provincie, ma, ad esempio per la Toscana, alla sola provincia di Massa e Carrara. In questo decreto è detto che « le modalità per l'assunzione di « mano d'opera sono regolate oltre che dalle « disposizioni legislative sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, « dalle clausole concernenti il collocamento, « tenute nei contratti collettivi di lavoro per « l'agricoltura, depositati e pubblicati a norma « di legge ». Il che vuol dire che, quando esistono contratti collettivi o capitolati per la mezzadria (e domando al Governo se egual valore può darsi ai capitolati che vigono attualmente come creazione dei minori organi sindacali, e che sono inseriti, parlo per la mia provincia, nei patti colonici), e quando questi contratti-tipo o questi capitolati riconoscono che il lavoro del mezzadro nel fondo — anche se si eseguono opere che sono di interesse particolare del proprietario perchè si risolvono in miglioramento del fondo stesso — è legittimo, tantochè i capitolati determinano perfino la misura del compenso dovuto al colono per questo lavoro, l'applicazione di sanzioni penali si risolvrebbe in una contraddizione ed in un assurdo.

Io spero che si vorrà esaminare a fondo e sollecitamente questa grave questione per trovarne l'urgentissimo rimedio se non si vuol sovvertire la sostanza dei rapporti economici tra mezzadri e proprietari. E su questo aspetto del problema io voglio richiamare la vostra attenzione, perchè voi intendiate di quale importanza pratica sia l'argomento che esamino e vi rendiate conto dei pericoli ai quali può condurci questo turbamento dei tradizionali rapporti nascenti dal contratto di mezzadria.

Chi è che non sa che, per effetto di tutte quelle vicende economiche che si risolvono nel deprezzamento del bestiame e dei prodotti, l'agricoltura versa in una situazione di estremo disagio e che la mezzadria in particolare — considerata nei due elementi che la costituiscono (proprietario e famiglia colonica) — attraversa una crisi, che si aggraverà tanto più se si toglierà al proprietario la possibilità di dare aiuto al colono e se si obbligherà il colono ad attribuirsi la qualifica di operaio disoccupato rivolgendosi agli uffici di collocamento, presso i quali, però, la sua condizione di colono parzialmente fornito di mezzi di sussistenza, non troverebbe protezione? La generalizzazione di un tal fatto annunzierebbe lo stato preagonico della mezzadria e sarebbe in aperto contrasto con la sua essenza giuridica ed economica. Invero è norma essenziale del contratto di mezzadria che il lavoro di tutti i membri della famiglia colonica è vincolato al fondo e che nel fondo essi debbono trovare, per tutto l'anno colonico, il normale e continuo impiego delle loro energie di lavoro.

Ora, se si stabilisce il principio che il colono può fare soltanto i lavori di ordinaria e normale coltivazione del fondo, nel senso di preparare e di conseguire gli annuali raccolti del grano, dell'olio, del vino ecc. e che deve essergli vietato di scavare una fossa, per creare un'utilità nuova, per apportare un miglioramento al fondo, e se per questi lavori si prescrive che il proprietario chieda altra mano d'opera agli uffici di collocamento, se a questo arriveremo o siamo arrivati, diviene inevitabile una perturbazione dei rapporti economici fra proprietari e mezzadri, tale da procurare l'estremo danno agli uni ed agli altri, e da rendere insuperabile per la proprietà terriera, nelle regioni della mezzadria, quella crisi, che aiutati dalle provvidenze del Governo, ci sforziamo invece di vincere.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1932

Invero, onorevoli colleghi, quando si discutono i problemi del lavoro, non si può fare astrazione dalle condizioni dei datori di lavoro e dai limiti delle loro possibilità pratiche.

Io sono certo che se si facesse oggi un'inchiesta, con dati statistici, sulle condizioni dei proprietari di terreni coltivati a mezzadria, si vedrebbe che i proprietari non conseguono neanche una rendita uguale a quella rappresentata dalla cifra a cui, in questo momento, si commisura il reddito agrario, che è una forma di soprarreddito, presuntivamente attribuito per ragioni fiscali a coloro che non danno in affitto le loro terre, ma le coltivano direttamente coll'opera di mezzadri o di salariati.

Io credo che non vi sia oggi un proprietario che abbia come reddito totale una somma uguale a questo soprarreddito, che gli uffici finanziari gli attribuiscono per una tassazione di ricchezza mobile.

Dal canto loro i contadini vivono senza soverchie rinunzie soltanto se il proprietario ha la volontà (che non manca quasi mai) e la possibilità (che può invece mancare) di assisterli anche con l'impiego straordinario del loro lavoro.

Prendete, ad esempio, una fattoria di dieci poderi. Voi troverete che il reddito del padrone non supera oggi le 10 o le 15 mila lire: eppure su quella tenuta vivono centoventi o centotrenta persone, precisamente perchè dieci famiglie coloniche portano questo numero, senza tener conto dei salariati che, sia pure in modo indiretto, traggono il loro alimento dal fondo.

Ma con quali mezzi debbono vivere ora questi contadini se li escludiamo dai lavori di miglioramento, che ogni proprietario non incurante del proprio avvenire deve fare, almeno per riparare ai deperimenti di carattere ordinario e straordinario e per conservare la produttività del fondo?

Come possono essi fronteggiare quel disavanzo che è diventato formidabile in questi anni, specialmente per effetto della svalutazione del bestiame e che è scritto in cifre altissime nel loro conto corrente con la fattoria?

Ci sono contadini che hanno dovuto vendere in questi anni per tre o quattro mila lire paia di buoi che avevano comperato per dieci, dodici mila lire cinque anni addietro. Ora tutto questo costituisce una perdita diretta del proprietario. Ma la metà di essa è scritta nel dare

del conto colonico: e se ne deriva un credito del padrone, si tratta di un credito nominale, non effettivo, che non si riscuoterà mai o si riscuoterà a lontana scadenza e che nei risultati amministrativi e contabili della gestione crea, sia pure nella modesta cifra che vi ho indicato, quell'apparenza di rendita, che dà al proprietario l'illusione necessaria per la rassegnata attesa di tempi migliori. Perciò se vi ho parlato di una rendita annuale di 10 o 15 mila lire, ho parlato di una rendita contabile e, almeno attualmente, nominale e non effettiva, perchè a costituirla, nei computi sapienti della ragioneria, concorrono quelle 10 o 12 mila lire di cui è cresciuto il debito complessivo dei coloni, che certamente — in una tenuta simile a quella, di cui vi ho fatto l'esempio — è salita nell'ultimo quinquennio a 60 o 70 mila lire.

Signori, se i proprietari fossero veramente egoisti, come si suole talvolta dipingerli, essi avrebbero cura di mantenere in un tal rapporto il dare e l'avere del conto da non perdere le garanzie del proprio credito. Ma questo, fortunatamente, non succede perchè se sono migliorati, e notevolmente, i contadini, sono migliorati anche i proprietari.

L'evoluzione fascista ha portato anche questo risultato accentuando notevolmente un movimento di spiriti che era in formazione. Invero io non voglio sembrare un adulatore non tacendo che è di tempi non recenti l'inizio di questa elevazione della nostra classe agricola, che risale, nel suo inizio, all'opera educativa e veramente benemerita dei titolari delle cattedre ambulanti, i quali hanno portato il loro insegnamento tecnico direttamente nei poderi davanti ai proprietari e ai coloni, generalizzando e diffondendo quell'atmosfera di progresso che era dapprima un privilegio di poche aziende e persuadendo dovunque gli uni e gli altri a cercare il miglioramento delle loro sorti indissolubili nell'incremento della produzione, piuttosto che in una rigida e sospettosa vigilanza delle rispettive ragioni di debito e credito.

Ma frattanto nell'attesa di tempi migliori la condizione è questa: che il proprietario, il quale avanza, per esempio, diecimila lire dalla sua famiglia colonica, deve tuttavia proporsi il quesito dell'assistenza dovuta a questa famiglia e della conservazione delle

capacità produttive del fondo e non può provvedere a questo se non con lavori di miglioramento che, eseguiti dal colono, in parte gli consentano un tenue, un lento ricupero del proprio credito e in parte giustifichino i nuovi aiuti che gli saranno chiesti dal colono.

Io parlo ad illustri conoscitori dei nostri ceti agricoli, a studiosi illuminati, quali ad esempio l'onorevole Serpieri, il quale ha il merito di presiedere quella insigne Accademia dei Georgofili, dagli atti della quale si rileva che in ogni tempo sono state studiate acutamente e, non sempre con senso di ottimismo, le condizioni della mezzadria e della agricoltura toscana. In questi studi, che sono veri monumenti di sapienza, si trovano esaminate e risolte questioni simili a quelle che noi stiamo ora esaminando e anche allora con la mira rivolta agli aspetti sociali dei problemi agricoli; e, come se ne rileva che tante volte si è verificato questo stato di preoccupazione per l'avvenire dell'agricoltura e della mezzadria, così se ne trae la prova confortante che tutte le difficoltà sono state sempre superate con la tenacia e col lavoro. Orbene ad uomini di questa autorità io posso rivolgermi per domandare se non è vero che, per bene applicare il contratto di mezzadria e aiutare i contadini con dignitosa assistenza e non con umilianti elemosine, bisogna farli lavorare: e il lavoro necessario all'impiego continuo della loro mano d'opera non può essere soltanto il lavoro di coltivazione ordinaria, che subisce soste ed è soggetto ad alternative di intensità e di rarefazione, da cui derivano stati transitori, ma inevitabili, di disoccupazione almeno parziale della famiglia colonica. Dirò di più: nelle aziende ben tenute vi è di regola un sopravanzo di mano d'opera, che crea questo stato di disoccupazione periodica, se non permanente. Io ho il torto di non essere un tecnico e quindi sono costretto a ricorrere, per spiegarmi, ad un esempio, che spero risulti abbastanza chiaro. Prendiamo in considerazione un podere di dieci ettari; e supponiamo che i lavori di ordinaria coltivazione possano assorbire, nei momenti di lavoro intensivo, sei uomini. Se la famiglia colonica ha sei uomini adatti al lavoro noi possiamo essere certi che in determinati periodi, che sono quelli della preparazione del terreno, delle sementi, della raccolta del grano o del-

l'uva o del fieno, in questi momenti, i sei uomini troveranno impiego nella coltivazione ordinaria; ma possiamo essere altrettanto certi che vi sono altri periodi ugualmente lunghi — non sono forse lontano dal vero se dico che si tratta del 30 e del 40 per cento delle giornate non festive dell'annata — nei quali i sei uomini non possono lavorare, ma possono lavorare soltanto tre o quattro di loro. E così due o tre di essi debbono rimanere disoccupati quando c'è il debito colonico da pagare, quando si sa che nell'anno venturo questo debito sarà aumentato della metà del prezzo dei concimi, degli anticrittogamici e delle altre spese, che il proprietario deve anticipare, quando la famiglia ha altri debiti verso il medico, il farmacista, i fornitori e quando manca ogni disponibilità liquida perchè i generi prodotti e non consumati si sono venduti a basso prezzo e perchè è mancato completamente il cosiddetto guadagno della stalla, che nei periodi normali costituisce valido titolo di compensazione per il disavanzo del conto corrente e lascia al colono la libera disponibilità di tutti gli altri proventi. Orbene, mentre è certo che l'impiego continuo della famiglia colonica nei fondi del proprietario costituisce, rispettivamente, un diritto ed un dovere contrattuale, si creerà con l'applicazione della legge sul collocamento della mano d'opera un ostacolo insormontabile all'esercizio di quel diritto e all'adempimento di quel dovere. E alla disoccupazione obbligatoria del colono si farà corrispondere l'inasprimento, per molti intollerabile, del disagio finanziario del proprietario, reso impotente, dalla mancanza delle rendite, alla esecuzione dei lavori di semplice miglioramento e tanto più a quelli di trasformazione fondiaria. Teniamo pur conto, ma sotto tutti gli aspetti, dei doveri, che questo proprietario ha, come tale, verso se stesso e verso la società. Tutti sanno che dovunque sono coltivazioni arboree si verifica, anno per anno, un deperimento a cui occorre riparare anche se si vuole soltanto conservare senza aumentarla la produttività del fondo. In ispecie sotto l'azione della fillossera che invade i vigneti la necessità dei lavori straordinari si accentua ed è necessario piantare in ogni podere migliaia e migliaia di nuove viti su base americana. Ora, mentre queste necessità culturali si impongono,

il padrone che non può anticipare tutto il danaro occorrente per i nuovi lavori e i coloni che hanno l'assillo dei debiti e li ricordano con senso di profonda malinconia (perchè nel loro senso di onestà sperano di affrancarsi dalla condizione di debitori) dovrebbero subire questo duro destino: che se si vogliono fare i miglioramenti è necessario far venire operai da fuori e creare un nuovo debito per pagarli, privando al tempo stesso di ogni aiuto, che non sia frutto di sola generosità, la famiglia colonica.

A me pare evidente che l'ingerenza, in una situazione siffatta, degli uffici di collocamento offenda il principio accolto nel già citato decreto ministeriale del 1930, che fa richiamo esplicito al contenuto dei contratti agricoli, e costituisca al tempo stesso una dannosa ingiustizia. Ed io ho creduto perciò di dovere invocare un rimedio denunziando l'anomalia al Capo del Governo ed anche al mio illustre amico l'onorevole Biagi, che vedo con vivo piacere a quel banco, augurandomi che l'urgentissimo problema sia sollecitamente studiato affinché non sia più possibile che un proprietario subisca una pena per aver violato le leggi sul collocamento della mano d'opera quando si è limitato a far lavorare i propri mezzadri in applicazione della lettera e soprattutto dello spirito tradizionale del contratto colonico.

Io ho sentito dir male oggi di molte cose antiche, alle quali invece, di giorno in giorno, io mi sento più affezionato; e perciò nessuno si dovrà meravigliare se anche io parlo di cose antiche e se con documenti antichi dimostro che il concetto che il colono debba lavorare nel fondo e soltanto nel fondo è un concetto così intimamente connesso alla natura della mezzadria che non può esserne avulso senza denaturare il rapporto. Io ho qui una pubblicazione che richiama gli statuti senesi, pistoiesi e fiorentini, nei quali tra gli obblighi del contadino è indicato come principale quello che egli non possa prendere a lavorare altre terre fuori del podere, nè andare ad opera fuori del medesimo senza il consenso del padrone. Questo è scritto negli antichi statuti perchè corrisponde all'essenza giuridica ed economica del contratto di mezzadria.

Il mezzadro invero non deve dare un lavoro che si possa misurare meccanicamente, ma deve dare, come risultato del suo la-

voro, la normale coltivazione del suo podere. Se io volessi ricorrere alla teoria giuridica della locazione d'opera per ricavarne una definizione sintetica dell'obbligo contrattuale del colono, io direi — e certo avrei consenziente con me l'onorevole Santoro — che ci troviamo di fronte ad una *locatio operis* e non ad una *locatio operarum* appunto perchè la famiglia colonica deve dare la normale coltivazione del podere come effetto globale del lavoro dei suoi componenti, senza che le si chieda quanto tempo ha impiegato ciascuno nel suo lavoro, se ha lavorato la mattina o la sera, se ha lavorato oggi più o meno di ieri; non gli si può domandare questo, perchè egli regola il suo lavoro secondo certe leggi tecniche che conosce a perfezione e delle quali il proprietario, o colui che lo rappresenta sul fondo, può e deve soltanto ricordargli l'osservanza.

Ma se è lasciata al mezzadro questa relativa libertà di distribuire il proprio lavoro secondo le regole della tecnica e secondo le condizioni obiettive ora più propizie, ora meno all'esecuzione di determinati lavori, si deve avere la garanzia — affinché il lavoro sia ben fatto e il podere sia ben coltivato — che la disponibilità del proprio tempo e delle proprie forze egli non distolga per dedicarsi altrove ad altri lavori. Correlativamente egli deve trovare occupazione nei lavori ordinari e straordinari del fondo.

Dirò in altri termini che, quando tra un proprietario di terre ed una famiglia colonica si stringe un rapporto di mezzadria, ne derivano due conseguenze, anzi due obblighi di natura reciproca e corrispettiva, e cioè: 1° che questa famiglia colonica non deve lavorare fuori del podere; 2° che la famiglia stessa deve trovare nel podere l'utile e continuo impiego delle sue capacità di lavoro. E, se questo è vero, io domando, come è possibile considerare il leale adempimento di un contratto (tale è da considerarsi per il proprietario il procurare lavoro al proprio mezzadro) come la violazione di una legge che regola altri rapporti e precisamente di quella che istituisce gli uffici di collocamento per il lavoro dei salariati, alla quale normalmente e tipicamente si riferiscono — ricorderò ancora una volta la formula del ministro Bottai — i contratti collettivi veri e propri.

Per conservare il carattere tradizionale dei principi che invoco, voglio anche ricordare — desumendolo da un allegato allo scritto sulla « Mezzadria in Toscana » di Sidney Sonnino (un libercolo di poche pagine, ma di grande chiarezza, che è stampato in appendice agli studi del Franchetti sull'agricoltura della Basilicata e della Calabria) — un contratto del 1350 col quale « *Minucius olim Fei de Monte Sante-marie* » vincolava la propria opera di colono a « *Francischo Bandinelli de populo Sancti Christophani civitatis Senarum* ».

In questo contratto tra le altre clausole del contratto si legge: « *et promitto tibi Francischo ... non facere cum bestiis et personis aliquod laborerium extra dictum podere et non prestare bestias dicti poderis sine tua licentia et voluntate* ».

È un concetto antico che si è tramandato per secoli sino a noi e al quale non furono mai consentite deroghe se non per concessione, triste e pericolosa concessione, del proprietario del fondo.

Ci sono dei proprietari che permettono l'esodo temporaneo della mano d'opera dai loro poderi: ma sono in generale i proprietari dissestati che, non potendo adempiere l'obbligo proprio di dar lavoro in ogni tempo al colono, non possono pretendere da lui l'osservanza del correlativo divieto: sono i proprietari che, non potendo anticipare al colono i mezzi necessari per vivere, in mancanza dei raccolti perduti per avversità di stagione, sono costretti a tollerare che la mano d'opera del colono sia offerta sul mercato del lavoro a salario per provvedere alle più elementari necessità della vita.

In questi casi che cosa deve fare il contadino? da chi deve essere alimentato, se il padrone si disinteressa completamente di lui? Per forza di cose egli andrà pure a lavorare altrove, iscrivendosi nell'albo dei disoccupati.

Ma questi esempi non possono dar vita ad una regola. Essi appartengono alla patologia dei rapporti tra proprietari e mezzadri: e le leggi — e la giurisprudenza che le applica — non possono proporsi di generalizzarli creando un assurdo conflitto tra il dovere contrattuale e il dovere legale.

Ed io domando al Governo se è concepibile che il conflitto permanga e perpetui lo stato

di incertezza angosciosa, in cui versano oggi i proprietari.

I rigori invernali si avanzano e i contadini incrociano le braccia; e dal canto loro molti proprietari non hanno la possibilità di chiamare altri operai, dei quali dovranno pagare interamente il lavoro, mentre una parte del compenso dovuto ai coloni per lavori straordinari potrebbe essere trattenuto a compensazione parziale del loro debito ingente e la parte residua sarebbe sufficiente sostegno ai bisogni della famiglia colonica. Ma, se questo non si consente, si avrà una battuta di arresto per il nostro progresso agricolo, e le vostre vedute, signori del Governo, quelle di Voi Duce (che avete dato l'impulso della vostra alta passione all'incremento della produzione e alla bonifica agraria) saranno frustrate dalla forza superiore degli eventi. Il proprietario, posto di fronte al pericolo di un processo penale, rinunzierà ai miglioramenti. I coloni andranno altrove a cercare lavoro, iscrivendosi — forse, però, inutilmente — nei registri dei disoccupati. E i fondi rimarranno sotto la minaccia del progressivo deperimento.

Voglio dire per concludere che i concetti giuridici ed economici, che io ho qui invocati desumendoli dal carattere tradizionale e da antichi documenti relativi della mezzadria, hanno avuto esplicite sanzioni e conferme negli studi e nelle proposte di Commissioni tecniche di particolare competenza e degli stessi organi del sindacalismo.

L'onorevole Serpieri ha presieduto ed effettivamente diretto i lavori di una commissione di studio istituita dall'Accademia dei Georgofili. Ed è sua la proposta di un articolo di capitolato che suona così: « Il podere deve essere sufficientemente ampio per consentire un economico impiego di capitali occorrenti ad una coltura intensiva ed un economico esercizio delle funzioni di trasformazione e di vendita dei prodotti: e deve essere ordinato per guisa da assicurare una utilizzazione sufficientemente completa e continua della famiglia colonica durante l'anno ».

E in un altro articolo, proposto anch'esso dall'onorevole Serpieri, si legge: « Il concorso del lavoro colonico nell'esecuzione di miglioramenti fondiari non solo è ammissibile, ma può essere strumento necessario od utile per

la vitalità della mezzadria, contribuendo ad assicurare una delle condizioni all'uopo necessarie, cioè la continuità di occupazione durante l'anno della famiglia colonica ».

Il lavoro colonico nell'esecuzione dei miglioramenti è dunque, qui, esplicitamente riconosciuto come una condizione di vitalità per la mezzadria: tantochè nello stesso articolo si fissano le norme per la retribuzione di questo lavoro. « Il lavoro colonico impiegato in miglioramenti deve essere distintamente retribuito dal proprietario; ma è giusto che ciò avvenga con un compenso, il quale tenga conto dei particolari vantaggi assicurati al colono nel podere ».

E non diversa nella sostanza è la norma proposta dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, che ognuno di voi può leggere a pagina 43 della stampa che contiene la dotta relazione del collega Raineri. L'articolo VIII di quelle norme è così formulato: « L'esecuzione dei miglioramenti fondiari si effettua a spese del conduttore. La famiglia mezzadrile deve prestare il proprio lavoro mediante un compenso determinato dai contratti collettivi, tenuto conto dei fini del contratto ».

Unanime è dunque il consenso sul principio che la famiglia colonica deve trovare lavoro nel fondo ed anche nei miglioramenti, che si eseguono a spese del proprietario. Il che significa che essa può lavorare nel podere assegnatole per la coltivazione annuale od anche in un altro podere della stessa fattoria.

Invero, come si potrebbe distinguere a questo effetto un podere dall'altro, quando per l'uno come per l'altro concorre la condizione che il colono lavori per conto del proprietario e che questi, procurandogli lavoro nei suoi fondi, adempia i suoi obblighi contrattuali? È questo un concetto giuridico, a cui corrisponde un concetto economico. Invero, a prescindere dalla considerazione che vi sono lavori che interessano diversi poderi della stessa azienda, — ad esempio: una strada che serve di accesso ai fondi o alle case di 3 o 4 colonie — è certo che, quando il podere fa parte di una fattoria, il podere sta alla fattoria come la cellula al tessuto. Vi sono elementi inscindibili, che costituiscono mezzi di produzione e che non sono collocati nei singoli poderi, ma nella

fattoria stessa, nella quale converge spesso il lavoro dei vari coloni per il conseguimento di interessi particolari o comuni.

Quindi lavorare nel proprio podere o lavorare negli altri poderi della fattoria, è la stessa cosa per la normale ed utile esecuzione del contratto di mezzadria. E questa esecuzione di patti essenziali per la natura stessa del rapporto non può costituire un reato, come è stato ritenuto con la sentenza che ho tante volte ricordato.

In queste mie parole non vi è ombra di censura per la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, la quale ha giudicato così come richiedeva il decreto che riguarda il collocamento della mano d'opera (tale quale è), perchè quel decreto non contiene eccezioni che abbiano riferimento a particolari situazioni contrattuali. Si tratta dunque di un difetto di coordinazione tra le norme relative agli uffici di collocamento della mano d'opera e quelle che regolano l'istituto della mezzadria. Ed a questo difetto, io mi auguro, porranno immediato riparo le provvidenze del Governo.

Signori senatori, questo discorso avrebbe potuto essere un discorso tecnico se all'oratore, che lo ha pronunciato, non fosse mancato il tecnicismo, di cui non può tenere le veci una antica esperienza della vita dei campi e dei rapporti economici, che sorgono dal contratto di mezzadria. Ma questa esperienza è sufficiente per dare una esatta sensazione dei pericoli che periodicamente, ora per vicende economiche ora per vicende politiche, minacciano questo nostro antico istituto.

Io credo che la mezzadria supererà questa crisi. E traggio conforto a sperarlo dagli esempi che ho già ricordato e che trovano larga documentazione nelle più autorevoli pubblicazioni agrarie del secolo scorso. Esse rivelano di quanta gravità fu la crisi che minacciava l'agricoltura toscana, durante gli anni che vanno dal 1840 al 1860. È memorabile la disputa che si svolse fra Gino Capponi e Vincenzo Salvagnoli sulle sorti della mezzadria: e non lo è meno una proposta, anzi un esperimento, che fu fatto da Cosimo Ridolfi per la sospensione dei contratti di mezzadria e per l'assunzione al lavoro, come salariati, dei membri stessi della famiglia colonica dimorante nel fondo. Pensava il grande agronomo toscano che il contratto

di mezzadria, in quelle condizioni di crisi, mal si adattasse al fine di risollevarle le sorti dell'agricoltura. Ma l'esperimento, che durò alcuni anni, non fu ripetuto nelle aziende di altri agricoltori, che ne furono dissuasi da Enrico Poggi in uno dei suoi celebri « discorsi economici, storici e giuridici ».

Conviene dire però ad onore dei sommi che ho ricordato — e ai quali sono da aggiungersi, fra gli altri, Pietro Cuppari, Raffaele Lambruschini e Bettino Ricasoli — che il fenomeno della crisi fu studiato anche allora nel suo aspetto sociale con particolare riguardo alle condizioni dei lavoratori agricoli, che costituivano allora una categoria economicamente misera e tecnicamente impreparata.

Oggi, signori senatori, le condizioni sono diverse. Era di quei tempi la resistenza dei coloni ad ogni novità, l'attaccamento ai mezzi di lavoro rudimentali, l'ostilità preconcepita ai dettami della scienza agricola. Oggi, per merito, insisto a dirlo, delle Cattedre ambulanti di agricoltura, si è verificata una completa trasformazione nel carattere del colono, che qualche volta vigila e sprona il proprietario se questo non vuol dare quello che è necessario per la migliore cultura del fondo; e rari sono i casi di resistenza da parte di proprietari che non vogliono, meno rari quelli di proprietari che non possono procedere sulla via del miglioramento agricolo per le tristi condizioni della loro economia.

È certo in ogni modo che la categoria dei coloni si avvia ad una trasformazione, che ne farà presto un elemento di successo del progresso agricolo.

Signori, questa è una classe che non si forma, e che non si sostituisce, perchè sarebbe vano il tentativo di trasformare in coloni gli operai delle fabbriche. È una classe alimentata, psicologicamente e tecnicamente, dalla tradizione: è, lasciatemi dire, una razza che va conservata, e che fortunatamente tende per se stessa a conservarsi perchè il contadino non teme la fecondità della sua donna, sapendo che l'assicurazione della sua vecchiaia è data dal numero dei maschi che la sua donna saprà procreargli. E lo Stato ha il dovere politico di concorrere alla conservazione di questa classe per le fortune della nostra Patria in pace ed in guerra, assicurandole condizioni

possibili di vita e serbandole incontrastato il monopolio del suo lavoro.

Venga dunque una parola precisa e franca la quale riconosca e proclami gli inalterabili caratteri della mezzadria — contratto di tipo antico che si è formato e svolto nei secoli — seguendo fatalmente le alterne fasi del progresso o del regresso dell'agricoltura. Oggi noi fortunatamente procediamo con passo sicuro sulla via del progresso tecnico, garantito da una forza nuova che è la vigilanza assidua e diretta dello Stato su tutte le forme del lavoro e su quelle, in specie, che si connettono agli interessi generali della Nazione. Questo nuovo fattore di successo si è aggiunto per merito del Fascismo alle iniziative esclusivamente tecniche dei passati Governi.

Le vigili cure dello Stato conseguiranno nel tempo il ritorno e l'incremento della pubblica prosperità se la vita dei campi si svolgerà in un'atmosfera di disciplina e di fiducia, alimentata e mantenuta dal rispetto di tutti i diritti e di tutti i legittimi interessi, forza stimolatrice di ogni sano progresso. Soltanto così sarà assicurato, in una gara feconda di volontà e di lavoro, il maggiore sviluppo dell'agricoltura, fonte di ogni benessere e garanzia del migliore avvenire della nostra Patria. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. In seguito al mandato ricevuto dal Senato, chiamo a far parte della Commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 51 della legge elettorale politica, relativo al riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte degli enti morali e delle associazioni, i senatori Baccelli, Crispolti, De Capitani D'Arzago, De Vecchi di Val Cismon, Suardo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia, Sitta, Salata, Berio, Pironti, Alfredo Dallolio,

Venino, Sanjust, Broccardi, Luciolli e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326, e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1377).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1305).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376).

ALFREDO DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391).

VENINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1379).

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) (1325).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'au-

mento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia, Sitta, Salata, Berio, Pironti, Alfredo Dallolio, Venino, Sanjust, Broccardi, Luciolli e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con lo stesso ordine del giorno stabilito per la seduta odierna.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932 n. 436 concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'eser-

cizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè

provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

La seduta è tolta alle ore 17.50.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti